

# COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L' UTILIZZO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE .

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ in data \_\_.\_\_.2011

## **Articolo 1 - Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la tutela e la conservazione del verde pubblico comunale.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Il Regolamento trova applicazione in tutte le aree verdi di proprietà comunale e destinate ad uso pubblico.

Al fine esemplificativo sono considerate aree verdi: parchi e giardini pubblici, verde e alberate stradali, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, argini e scarpate di fossati di competenza comunale, aree verdi attrezzate, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica, vegetazione presente nelle piazze, manti erbosi pubblici in genere.

## **Articolo 3 – Fruibilità**

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

I parchi pubblici delimitati da apposite recinzioni sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza.

## **Articolo 4 - Disposizioni generali**

Il cittadino che utilizza le aree verdi definite al precedente art. 2 è tenuto ad assumere un comportamento che non arrechi danno alla vegetazione e all'arredo su di esse esistenti.

Ogni cittadino è inoltre tenuto a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri frequentatori evitando in particolare comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge o di svolgere attività che arrechino disturbo od impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

## **Articolo 5 - Norme comuni**

In tutte le aree di cui all'art. 2, vigono le seguenti norme d'uso comuni:

1. Il fruitore dovrà assumere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente. E' fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tali particolari aree. Sono pertanto proibite le grida, il gettito di materiale esplosivo e atti consimili che possono recare spavento o molestia al pubblico.
2. Salvo deroga dell'Amministrazione Comunale, sono vietate le attività che comportino grande concentrazione di presenze (festival, concerti, ecc.), la circolazione e la sosta di mezzi meccanici ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione del verde, dei velocipedi condotti a mano e di mezzi per invalidi.
3. I cani non possono accedere alle aree predisposte per l'attività ludica dei bambini. Nelle zone di permesso, segnalate con apposita cartellonistica, devono essere condotti al guinzaglio. Le eventuali deiezioni prodotte devono essere immediatamente rimosse a cura del proprietario dell'animale e riposte negli appositi cestini. Altri animali domestici all'infuori di cani e gatti non possono accedere;
4. È vietato abbandonare, catturare, molestare, ferire od uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
5. E' fatto divieto di accendere fuochi e di gettare fiammiferi o mozziconi accesi od altri oggetti che possono provocare incendi;

6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, carta e involucri di ogni genere. E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza delle aree pubbliche, oggetto del presente regolamento, a chiunque l'abbia sporcata anche compiendo qualsiasi atto permesso dalle vigenti norme;
  7. E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione;
  8. E' vietato depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali se non in aree appositamente attrezzate ed autorizzate;
  9. E' vietato soddisfare le necessità fisiologiche;
  10. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
11. E' altresì vietato:
- a) Cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, piantumare o depositare fiori ed arbusti, recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, al suolo, all'arredo urbano presente e a qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;
  - b) Calpestare le aiuole;
  - c) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni od altri oggetti, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
  - d) Utilizzare impropriamente panchine e strutture ludiche o di arredo urbano, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;
  - e) Manomettere la segnaletica in genere.

#### **Articolo 6 - Aree gioco**

Le attrezzature per il gioco per l'infanzia devono essere usate solo dai bambini/ragazzi con un'età inferiore ai 15 anni o con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica installata sulle attrezzature. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

#### **Articolo 7 - Attività particolari**

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nelle aree verdi. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso, previo parere della Giunta Comunale, con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area. Per motivi particolari potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, da parte del richiedente l'utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali.

#### **Articolo 8 - Ulteriori disposizioni**

I proprietari confinanti, hanno l'obbligo di mantenere le proprie eventuali siepi e piante in modo che le stesse non si protendano verso le aree di cui al presente regolamento e qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

#### **Articolo 9 - Vigilanza**

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

### **Articolo 10 – Sanzioni**

Chiunque non rispetti le norme del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00) e del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 13.10.2005.

Le sanzioni sono applicate dal Corpo di Polizia Municipale.

### **Articolo 11 - Risarcimento del danno**

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato secondo stima del competente ufficio tecnico.

### **Articolo 12 - Deroghe**

E' facoltà all'Amministrazione Comunale stabilire motivate deroghe alla disciplina d'uso delle aree di cui alle presenti norme.

### **Articolo 13 - Norme Abrogate**

E' abrogato l'art. 53 comma 1 del regolamento di "Polizia Urbana" .

### **Articolo 14 - Efficacia del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.